

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 470/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97, (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione ⁽³⁾, un paese figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o figurante come paese meno sviluppato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto all'allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009.

- (2) L'Uganda, che figura tra i paesi meno sviluppati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, ha chiesto alla Commissione di essere aggiunto all'allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009. L'Uganda produce zucchero ed è quindi un esportatore potenziale verso l'Unione europea.

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 828/2009.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 828/2009 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14.

